

Dalla «fraternità sacerdotale di parrocchie» alla «Rabbia» per la Dittatura episcopale in Genova e la violazione sistematica della Legge civile e canonica

Genova, 07-08-2025 – Paolo Farinella, prete, che non si rassegna, conscio che Dio lo ha creato per fare scontare i peccati episcopali e clericali

Da settimane, sul settimanale della Diocesi di Genova, il *Cittadino*, non leggo altro che dei grandi successi delle «fraternità di parrocchie» con raggruppamento di esse in territori mastodontici e disarticolati. Nessun accenno, invece, al **disagio e alla sofferenza dei preti** interessati, che, in maggioranza, sono restii, ma **obbligati e minacciati** a «mangiare la minestra o a saltare dalla finestra della Curia», con buona pace funebre della «fraternità sacerdotale». Chiedo formalmente e pubblicamente se corrisponde al vero che il Vicario generale, Marco Doldi, vero Rasputin della Diocesi, in combutta con il Cancelliere, Michele De Santi (doppiamente colpevole, per il suo ruolo), **chiami i preti e imponga loro di dare le dimissioni o di accettare i trasferimenti**, dalle parrocchie dove sono nominati, **minacciandoli di dimetterli d'imperio** e dando una scadenza di 30 giorni o anche meno.

Ai preti di Genova, quasi tutti succubi e paurosi, dico: se ciò è vero, AVETE L'OBBLIGO GIURIDICO, MORALE E SPIRITUALE DI OPPORVI CON TUTTE LE VOSTRE FORZE, PERCHÉ **VESCOVO E VICARI COMPIONO ATTI ILLECITI, ILLEGITTIMI, INVALIDI, PASSIBILI DI CENSURA CANONICA FINO ALLA RIMOZIONE**.

I parroci che si trovassero in codeste condizioni o **sono vessati dal vicario generale** o da qualunque vicario d'occasione non devono fare altro **che pretendere l'applicazione della legge canonica** e denunciare ogni sopruso alla suprema Autorità (Dicastero per il Clero e Dicastero dei Vescovi) in Vaticano.

Nella mia ultima *paolinaria-Newsletter* N. 16 del 21-07-2025 contro l'anonimo sedicente prete che scrive anonimamente, con la complicità del Blog «Duc in altum» (meglio se si chiamasse: «In abyssum descende»), raccontai dell'ipotesi di «un presbiterio pastorale», vissuto in prima persona 35 anni fa e degli «orrori» del Vicario generale di allora (vivente) che fece fallire tutto per giungere a oggi, fermi e immobili come allora. Cambiano i tempi, il clima, le stagioni (e pure la religione, signora mia!), ma non i vescovi, i vicari e loro contubernali.

Tutto ciò è possibile contro la legge, con atti illegali, perché **i preti accettano ogni vessazione come «servi volontari»**. Da almeno tre anni, da **quando è scoppiato l'«affaire mons. Carlo Sobrero»**, i preti della diocesi di Genova sono stati da me aggiornati su ogni aspetto giuridico e legale, Diritto canonico alla mano, ma, pubblicamente, nessun prete ha fatto «mia», tranne pochi privatamente. **Molti preti di altre diocesi** mi contattano per confrontarsi, sul rispetto della Legge, **ma a Genova, i preti scelgono di essere «pecore senza pastore», salvo lamentarsi** negli anfratti delle buie sacrestie o, meglio, nelle cantine («Absit iniuria verbis»!). Di quella mia *Newsletter* si sono avverate anche le virgole, ma **i preti come pecore «timidette, atterrando e l'occhio e 'l muso»** (DANTE, *Purg.* III, 81) si sono lasciati trasferire illecitamente in stile «transumanza di bovini»: **se sono contenti, stiano anche zitti, almeno per pudore, senza lamentarsi. La legge impedisce ai vescovi di deformare il potere della legge in «prepotenza»**: «Se colui che giudica è [anche] chi accusa, lì regna la violenza, non la legge – Ubi iudicat qui accusat, vis, non lex, valet» (Diritto romano) (cf CJC can. 22): riguarda i fedeli, ma [*a fortiori* riguarda il vescovo].

Dopo il **fallimento annunciato dei trasferimenti in massa** (deportazioni autentiche), il vescovo, Marco Tasca, e suoi complici *in solido*, hanno dovuto fare **marcia indietro, rispostando** ancora i preti che avevano appena traslocato. Siccome, come lupi incapaci e improvvisati pasticcioni, perdono il pelo, ma non il vizio di giocare a fare l'autorità senza autorevolezza, si sono messi in testa di improvvisare «le fraternità di parrocchie», accrocchiando in mucchio le parrocchie, ma senza alcuna preparazione dei preti che vanno fuori di testa, per il semplice motivo che **i preti**, per definizione, **sono la categoria più individualista, ripiegata sul proprio ombelico**, considerato «*ômphalos toû kosmoû* – ombelico del mondo). Inoltre, c'è la prova che Vescovo e soci suoi non conoscono la geografia ligure.

Il vescovo Marco Tasca, che, a sua aggravante, nel 1986, prese la **licenza in Psicologia**, come può fare questi errori di valutazione così gravi da mettersi a rischio di essere rimosso in forza del CJC, can.1740 che recita: «Quando il ministero di un parroco [*a fortiori*, di un vescovo] per qualche causa, **anche senza sua colpa grave**, risulti **dannoso** o almeno **inefficace**, quel parroco **può essere rimosso** dalla parrocchia da parte del Vescovo diocesano [*a fortiori*, un vescovo, da parte della Santa Sede].¹

Il principio generale è, oltre che nel Vangelo, nel CJC, al can. 384: «Il Vescovo diocesano **segua con particolare sollecitudine i presbiteri che deve ascoltare come collaboratori e consiglieri, difenda i loro diritti** e curi che adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato e che abbiano a disposizione i mezzi e le istituzioni di cui hanno bisogno per alimentare la vita spirituale e intellettuale; così pure faccia in modo che si provveda al loro onesto sostentamento e all'assistenza sociale, a norma del diritto». Da esso discende tutto il resto, come è previsto nel

¹ La Santa Sede negli anni 2014, 2018 e 2022 ha rimosso alcuni vescovi, su denuncia di fedeli per abuso di potere, in base al principio, già presente nel Diritto romano, che chi dispone dell'«imperium – potere di governo» è soggetto alla supremazia della legge: «Nemo est exemptus et legibus undique demptus – Ovunque, nessuno è sottratto o esonerato dalle leggi» (Diritto romano); cf TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, I-II, q. 96, a. 5, ad 3; GIOVANNI PAOLO II, enciclica *Centesimus annus* (1° maggio 1991), n. 44; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1904; *Compendio*, n. 406). Sul trasferimento o rimozione del parroco, cf anche GROCHOLEWSKI, Z., *Trasferimento e rimozione del parroco*, in AA.VV., *La parrocchia*, Città del Vaticano 1997, pp. 199-247; MONTINI, G.P., *Prospetti di procedura amministrativa. 1. La rimozione del parroco*, in QDE 30 (2017) 358 e prospetto allegato al fascicolo 3; ID, *La rimozione del parroco tra legislazione, prassi e giurisprudenza*, in QDE 24 (2011) 109-125.

Codice di Diritto canonico che allego alla fine di questa mia, come appendice. Prima, però, desidero, rilevare una verità ulteriore che aggrava la condizione dei preti e li rende fragili e preda di qualsiasi autoritarismo, non solo ecclesiastico.

I preti non conoscono nulla di Diritto e quindi **si piegano mestamente**, ma da arrabbiati, **ai soprusi episcopali e vicariali**, subendo e diventando complici di ingiustizie e prevaricazione che la stessa legge vieta e, comunque non permette né al vescovo né tanto meno al Vicario generale, né a un qualsiasi «homo quidam», come Marco Doldi o uno dei vicari episcopali o altri.

Prima appendice; ripasso di normative di Diritto canonico sulle dimissioni e rimozione dei parroci

Offro questo ripasso «gratis et amore dei» (minuscolo perché se lo sveglio si arrabbia così tanto che c'è il rischio che inventi l'inferno solo per vescovi e preti, specialmente vicari generali o episcopaliani). Lo faccio, perché, **a differenza vostra, io vi stimo e sono preoccupato**, mi espongo, pago anche qualche prezzo, ma non ne tengo proprio conto, perché spero e prego che **voi preti siate preti H 25/24**, siate competenti, studiosi, liberi e pastori che guidano consapevoli e saggi i loro popoli. Ecco alcuni canoni che vi possono riguardare e interessare, nel caso voleste scrivere al Vescovo/vicari e avete bisogno di citare qualche canone di legge che vi riguarda o li riguarda.

1. Can. 522 - È necessario che il parroco goda di stabilità, perciò, venga nominato a tempo indeterminato; il Vescovo diocesano può nominarlo a tempo determinato solamente se ciò fu ammesso per decreto dalla Conferenza episcopale.
2. CEI, Delibera N. 5 del 23 dicembre 1983: «I Vescovi hanno la facoltà di nominare i parroci “ad certum tempus”. Seconda Delibera N. 17 del 6 settembre 1984: “Le nomine dei parroci *ad certum tempus* hanno la durata di nove anni”.

Osservazioni. Il CJC «predilige la stabilità», cioè la nomina «a tempo indeterminato», mentre quella «a tempo» è subordinata a un atto specifico della CEI che però l'ha promulgata contro voglia, come si deduce dal duplice intervento (primo: N. 5/1983 e second: N. 6/84), ma con calma, circa 10 anni di tempo per deliberare. La Cei ha deliberato e quindi il vescovo può nominare un parroco «a tempo». Né il vescovo, né il Vicario generale, **possono obbligare a lasciare la parrocchia** alla chetichella o quasi di nascosto, né possono minacciare (o ti dimetti o ti dimetto: è un sopruso illegittimo, illegale e nullo). **Chiunque si trovi in questa situazione può «opporsi» seguendo le procedure, previste dal Diritto canonico stesso**, a tutela del sottoposto. Chi ama la Chiesa e la sua disciplina deve «opporsi» quando la legge prevede che si possa fare, altrimenti si è complici di sopruso e di peccato (tutto interpretato alla luce dei cann. 522 [stabilità]; 538 §1 [rimozione, trasferimento rinuncia]).

Motivi di rimozione di un parroco

3. Can. 1740 - Quando il ministero di un parroco per qualche causa, **anche senza sua colpa grave**, risulti **dannoso** o almeno **inefficace**, quel parroco può essere rimosso dalla parrocchia da parte del Vescovo diocesano.

Osservazione: perché la rimozione sia lecita occorrono due fattispecie di realtà: il parroco deve risultare (con prove) «dannoso» (specificare i danni arrecati) o quantomeno «inefficace» (principio aleatorio che giuridicamente vuol dire nulla., a meno che il parroco non dorma tutto il giorno, tutta la notte e tutto il pomeriggio e la sera inclusa, in modo continuo e senza interruzioni: solo così è inefficace. Oppure non sa celebrare la Messa, non sa amministrare i sacramenti (qualcuno che invece dell'acqua nel battesimo verso grappa o Vodka con grande gioia del bambino/a, ma con inefficacia del sacramento; oppure in un matrimonio, il prete sposa la donna o lo sposo, essendo obnubilato per cui s'inceppa, disorientato e scambia la moglie per il marito o tutti e due per un paio di paracarri).

In ogni caso, il parroco non «deve essere rimosso», perché «può essere rimosso». Non obbligo, ma possibilità, fattispecie giuridiche molto diverse tra loro.

4. Can. 1741 - **Le cause**, per le quali il **parroco può essere legittimamente rimosso** dalla sua parrocchia, sono principalmente queste:
 - 1) il **modo di agire che arrechi grave danno o turbamento** alla comunione ecclesiale;
 - 2) l'**inettitudine o l'infermità permanente della mente o del corpo**, che rendano il parroco impari ad assolvere convenientemente i suoi compiti;
 - 3) la **perdita della buona considerazione da parte di parrocchiani onesti e seri o l'avversione contro il parroco**, che si preveda non cesseranno in breve;
 - 4) **grave negligenza o violazione dei doveri parrocchiali**, che persista dopo l'ammonizione;
 - 5) **cattiva amministrazione delle cose temporali con grave danno della Chiesa**, ogniquale volta a questo male non si possa porre altro rimedio.

Osservazione: le sette casistiche sono tassativamente «descritte» e «circoscritte». Se un parroco rientra in uno dei suddetti motivi è legittimato a essere rimosso; altrimenti non può essere rimosso e si può legittimamente opporre, facendo ricorso alla Santa Sede.

5. In forza del can. 1745 §3: «Il vescovo, infine, stabilisca se il parroco debba essere rimosso o no, ed **emetta subito il relativo decreto**». Il **vescovo può rimuovere, non imporre, minacciare, obbligare**, perché deve osservare una procedura che si conclude con un **decreto scritto**.

Osservazione: per la rimozione, il vescovo deve obbligatoriamente eseguire una procedura complessa e complicata, alla fine della quale **deve mettere per iscritto e motivare la ragione o i motivi che lo obbligano alla rimozione**. Se il Vicario generale chiamasse e dicesse: *o te ne vai o te ne vai perché te lo dico io e qui comando io e tu fai quello che voglio io, capitto mi hai* (dialetto sardo), il parroco malcapitato può chiamare la CRI e fare ricoverare il Vicario con TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio), a spese sue.

6. Can. 1743 – La rinuncia può essere fatta dal parroco non **soltanto in maniera semplice** ma anche sotto condizione...».

Osservazione: «**In maniera semplice**» significa solo «**dimettersi**» spontaneamente; «**sotto condizione**», invece, che le dimissioni possono essere «**subordinate o condizionate**» a circostanze particolari (fine di una malattia, periodo di tempo determinato, ecc. ecc.). «Infine stabilisca se il parroco debba essere rimosso o no, ed **emetta subito il relativo decreto**» significa che il vescovo non può fare le cose come gli capita, ma deve emettere un decreto scritto, dove indica i motivi della rimozione, che l'interessato accluderà alla denuncia s'intende ricorrere a Roma contro la rimozione. Pretendete sempre il decreto scritto con motivi e ragioni citando i canoni. Una cosa è certa: la legge può apparire «dura», ma la **durezza è protezione del debole e difesa da ogni pretesa e da ogni abuso di potere**.

Segue una Seconda Appendice con 3 parti di un testo «sull'esercizio della potestà amministrativa» del Vescovo, con prefazione del card. **Velasio De Paolis**, massimo esperto di Diritto canonico e pubblicata nel 2012 dalla Libreria Editrice Vaticana. Più di così, si muore.

Antonio INTERGUGLIELMI

**I DECRETI SINGOLARI
NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA'
AMMINISTRATIVA DELLA CHIESA
PARTICOLARE**

STUDIO GIURIDICO-PRATICO
SULLA POTESTA' AMMINISTRATIVA
DEL VESCOVO DIOCESANO
CON SCHEMI DI DECRETO

PREFAZIONE DEL CARDINALE

VELASIO DE PAOLIS



LIBRERIA EDITRICE VATICANA

2012 - CITTA' DEL VATICANO

3

CAPITOLO V

LA TUTELA DEI FEDELI DI FRONTE AI DECRETI SINGOLARI E AGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Quadro generale della tutela dei diritti dei Fedeli di fronte agli atti amministrativi dell'autorità

Premessa

Già dai primi anni di vita della Chiesa, l'ordine e la pace della comunità furono messe in pericolo da contrasti e tensioni tra i fedeli, che resero necessario prevedere all'interno della comunità la nascita di strutture che ne garantissero l'ordine della vita interna.

Così, quando qualcuno dei membri violava le norme della comunità, attentando in qualche modo al perseguimento della *Communio*, interveniva un apposito Consiglio, chiamato in primo luogo ad assicurare la difesa della Comunità, doveva ristabilire l'ordine emettendo anche un giudizio sulla questione. Se ne trovano esempi fin dal libro degli Atti degli Apostoli e nelle lettere di San Paolo⁵⁸¹.

Anche se dal VII al XII secolo l'obiettivo del procedimento ecclesiastico si concentrerà soprattutto nel tentativo di riconciliare le parti, con lo strutturarsi sempre più complesso della Comunità, si rese presente la necessità di prevedere qualche strumento giuridico che potesse difendere i membri da un uso improprio del potere da parte dell'autorità. Le vicende storiche della Chiesa, legate all'aspetto secolare, fecero sì però che l'attività giudiziaria nella Chiesa si concentrasse prevalentemente nella difesa della fede.

⁵⁸¹ Atti 5,7-10, 1 Cor. 5,4-5, 1Tm. 5,19, 2 Ts. 3,14, ad esempio. Sull'argomento cf. L. DI PINTO, *Amore e giustizia: il contributo specifico del Vangelo di Matteo*, in AA.VV., *Amore- giustizia. Analisi semantica dei due termini e delle loro correlazioni nei testi biblici veterotestamentari e neotestamentari* (a cura di G. DE GENNARO), L'Aquila, 1980, p. 342 ss.

I DECRETI SINGOLARI DELLA CHIESA PARTICOLARE

Così è soltanto nel secolo scorso, con l'affermazione sempre più vasta dei principi di uguaglianza e di democrazia⁵⁸² negli ordinamenti degli Stati democratici, che l'esigenza della tutela dei diritti dei fedeli si farà sentire progressivamente sempre più pressante anche nell'ordinamento della Chiesa, animando il dibattito dottrinale, come vedremo, già nel corso degli studi per la promulgazione del CIC del 1917.

Da allora un lungo cammino dottrinale ha portato fino alla promulgazione del nuovo CIC del 1983, dove al canone 221 § 1, si riconosce fra i diritti fondamentali dei fedeli quello di "rivendicare e difendere legittimamente nel foro ecclesiastico competente a norma del diritto, i diritti di cui gli stessi godono nella Chiesa".

Nella formulazione molto generale di questo Canone si devono considerare perciò compresi quei casi in cui l'attività amministrativa dia origine ad una situazione di conflitto: si tratta di fedeli o di altri soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) che si ritengano ingiustamente lese da un atto amministrativo dell'autorità.

Dobbiamo però premettere che il concetto di giustizia amministrativa non è univoco: si può intendere con tale termine l'insieme dei mezzi, delle strutture e dei rimedi giuridici di cui gli amministrati dispongono per far valere i propri diritti di fronte all'autorità esecutiva, oppure, in senso più ristretto, si identifica con il processo contenzioso amministrativo, ossia con il ricorso di legittimità contro un atto amministrativo della gerarchia dinanzi ad un organo giurisdizionale⁵⁸³.

Per giustizia amministrativa noi preferiamo riferirci alla nozione più ampia, intendendola quindi come *il complesso di mezzi che l'ordinamento giuridico mette a disposizione per la soluzione dei conflitti fra autorità e fedele*; anche nella Diocesi, pertanto può avvenire che i diritti soggettivi dei

⁵⁸² Cf. fra gli altri, Z. GROCHOLEWSKI, *Aspetti teologici dell'attività giurisdizionale della Chiesa*, in *Teologia e diritto canonico*, Città del Vaticano, 1987, pp. 199 ss., CH. LEFEBVRE, *De exercitio iudicialis per organa administrativa*, Coll. *Analecta Gregoriana*, Vol. 69, *Series facultatis Iuris Canonici*, Roma, 1955, p. 442 ss. e anche I. GORDON, *De iustitia administrativa ecclesiastica tum transacto tempore tum odierno*, Roma - PUG, 1972, estratto da *Periodica* 61 (1972), pp. 251-378.

⁵⁸³ Per la tesi restrittiva sembra propendere ad esempio A. RANAUDO, *Il contenzioso amministrativo*, in *Monitor ecclesiasticus* 93 (1968), pp. 547-566; per i sostenitori della tesi più ampia v. nota successiva.

Christifi
compres
È
ammini:
primo fo
lega i fe
Si
Chiesa,
bene de
Assemb
principi
solenne
potest".
Ar
appare :
la mater
che si
dottrina
conside
l'obbed
quanto

584

tribunali
ricono:
da P. M
diritto ca
585

quello si
R. BACC
Periodic
586

587

alla nota
diritti ne
1987, C:

CAP. VI: LA SANZIONE PENALE APPLICATA...

usare il termine "*iustae causae*", per poter giustificare l'adozione da parte del Vescovo della via amministrativa⁸⁵⁷.

Quindi, mentre la preferenza per la via giudiziale è rimasta nella formulazione del § 1 del canone 1342, è sufficiente che si trovino da parte dell'Ordinario delle cause che vengano ritenute discrezionalmente giuste, come ad esempio la necessità della celerità della trattazione, perché si abbandoni la via giudiziaria⁸⁵⁸.

Una volta scelta la procedura amministrativa da parte del Vescovo diocesano, è facile annotare la differente garanzia che esiste per l'indagato: le prime osservazioni possono essere avanzate già semplicemente analizzando le norme del CIC. Infatti il codice regola il procedimento amministrativo con un solo Canone, mentre il processo giudiziale ha invece numerose norme specifiche, da quelle sulle formalità del processo a quelle che specificano il ruolo delle parti⁸⁵⁹.

Il procedimento amministrativo, infatti, non prevede delle particolari formalità, pur richiedendo ovviamente alcune garanzie. In particolare va rilevato che mentre il processo giudiziale si fonda sulla dialettica delle parti, quello amministrativo non la prevede espressamente.

Ma, soprattutto, l'accusato che nel procedimento giudiziale si trova di fronte ad un giudice *super partes*, in quello amministrativo deve rispondere al Vescovo che ricopre il ruolo sia di parte, sia di giudice, poiché è

⁸⁵⁷ *Ibidem*. Aggiunge V. DE PAOLIS circa questi aspetti, in *Il processo penale giudiziale*, in AA.VV., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, cit., p. 284: "Un'altra discussione si ebbe a proposito della espressione "*et probationes de delicto evidentes sint*". Tra coloro che non approvavano la preferenza accordata alla via giudiziale, ci fu chi propose che tale espressione venisse abolita. La ragione da essi addotta fu che nella normativa amministrativa esistevano garanzie non meno sicure della procedura giudiziaria. Di fatto la proposta fu accolta. Ma la redazione del canone non rimase affatto immutata, dal momento che il testo finale al posto delle "*graves causae*" ha solo "*iustae causae*" e la frase "*et probationes de delicto evidentes sint*" è scomparsa del tutto".

⁸⁵⁸ Per un'esauriente trattazione di questo argomento, ricordiamo anche il libro di V. DE PAOLIS - D. CRTO, *Le sanzioni nella Chiesa, Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro VI*, Roma, 2000, specialmente da p. 211.

⁸⁵⁹ Cf. ad esempio, i diversi articoli in AA.VV., *Il diritto alla difesa nell'ordinamento canonico*, Città del Vaticano, 1988.

l'autorità chiamata ad emettere l'eventuale decreto con cui sarà irrogata la sanzione.

È chiaro che gli aspetti più fragili della procedura amministrativa, da un lato riguardano il rispetto del principio della parità fra le parti, dall'altro quello dell'imparzialità del giudizio: ovviamente non appare sufficiente a superare i dubbi la previsione del § 3 del canone 1342, che invita il Superiore, che decide di imporre una pena per via amministrativa mediante un decreto extragiudiziale, ad osservare quanto la legge o il precetto ordinano per la procedura giudiziaria.

È da notare ad esempio che non sono ammessi nel processo stragiudiziale avvocati difensori, anche se ovviamente nulla vieta all'accusato di servirsi di alcuni esperti come suoi personali consulenti.

Anche la procedura extragiudiziale prevede la contestazione delle prove con la possibilità di difesa dell'imputato; prevede inoltre l'esame delle prove, nonché l'obbligo di emanare il decreto con l'esposizione delle ragioni, in diritto e in fatto, ossia che il precetto sia adeguatamente motivato.

Ma quali sono le ragioni del rifiuto per la via giudiziale? Di particolare gravità sono i casi in cui si configura di fatto un tentativo di aggirare l'obbligo della procedura giudiziale, come avviene talvolta quando, pur non infliggendo ad esempio la pena della dimissione dallo stato clericale, tuttavia se ne ricavano le stesse conseguenze. Sono i casi in cui si adottano dei decreti di sospensione durante lo svolgimento del ricorso che sta seguendo la via amministrativa.

Possiamo ipotizzare due principali ragioni: vi possono essere dei motivi di ordine tecnico, a cui si aggiungono però anche ragioni di principio.

I motivi di ordine tecnico sono spesso (purtroppo) legati alla scarsa capacità delle persone che lavorano nei tribunali locali nella materia del diritto penale: la preferenza per la via amministrativa, dispiace constatarlo, è quindi innanzitutto motivata dalla semplicità della stessa procedura⁸⁶⁰.

Fra le questioni di principio, la scelta della via amministrativa per irrogare la sanzione trae sostegno da una considerazione più ampia del delitto; si afferma, anche basandosi sul rinnovamento del Vaticano II,

⁸⁶⁰ Cf. sul punto, V. DE PAOLIS, *Il processo penale amministrativo*, in AA. VV. *Il processo penale canonico*, cit., p. 218.

nonché sui pi
legislazione 1
l'aspetto della
di violazione
quindi al ben

Inteso in
pena applic
nell'amminis
dell'accertan
stesso, previs

In ques
procedura a
rispetto al p
rischiare di c

Per giu
prudente dis
ritenga di c

⁸⁶¹ Ad
temperanza, c
Principia ...,
di carità, c
soprannature
profano".

⁸⁶² Cf.
Canonicum 1

⁸⁶³ Des
processo ca
penale cano
796: "Un'al
paesi, rasse
conosciuto i
paesi europ
di una cert
opportuna,
davanti al t.
impossibile
alternativa
sufficienten

CAP. VI: LA SANZIONE PENALE APPLICATA...

nonché sui più volte ricordati Principi per la revisione del codice⁸⁶¹, che la legislazione nel nuovo Codice ha cercato di mettere in secondo piano l'aspetto della sanzione da infliggere al reo, privilegiandone la caratteristica di violazione della legge ecclesiastica orientata al bene della Comunità, e quindi al *bene comune*⁸⁶².

Inteso in questa prospettiva, l'accertamento del delitto e della relativa pena applicabile ad esempio ad un Parroco accusato di abusi nell'amministrazione economica, assumerebbe l'aspetto prevalente dell'accertamento dell'inidoneità dell'interessato a ricoprire l'ufficio stesso, previsto per assicurare il *bene comune* dei fedeli⁸⁶³.

In questo senso, perciò, si potrà accettare l'idea che considera la procedura amministrativa condotta dal Vescovo come la via preferibile rispetto al processo penale: ma in realtà con questa posizione si può rischiare di confondere lo strumento penale con quello disciplinare.

Per giusta causa si devono intendere le situazioni particolari rimesse a prudente discrezione dell'Ordinario: vi possono rientrare quei casi in cui si ritenga di dover tutelare la riservatezza e la buona fama dell'imputato

⁸⁶¹ Ad esempio nel Principio III si richiedeva di tener conto della carità, della temperanza, della moderazione e si suggeriva di accantonare le norme troppo rigide: *Principia ...*, EV 2, cit., p. 1363: "Perciò, nelle leggi del CIC deve risplendere lo spirito di carità, di temperanza, di umanità e di moderazione, che, essendo virtù soprannaturali, distinguono le nostre leggi da qualunque altro diritto umano e profano".

⁸⁶² Cf. ad esempio J. HERVADA, *La salus animarum y la merces iniquitatis*, in *Ius Canonicum* 1 (1961), pp. 263-269.

⁸⁶³ Descrive un'interessante possibilità di evitare il processo penale P. ERDO, in *Il processo canonico penale amministrativo mezzi possibili dell'efficacia del sistema penale canonico (questioni fondamentali e preliminari)*, in *Ius Ecclesiae* 12 (2000), p. 796: "Un'altra possibilità che sembra avere una importanza pratica speciale in alcuni paesi, rassomiglia in qualche misura all'istituto giuridico del "plea bargaining" conosciuto nel diritto statunitense, che è stato introdotto recentemente anche in alcuni paesi europei (per es. in Ungheria) per combattere la criminalità organizzata. Si tratta di una certa contrattazione tra l'Ordinario e il delinquente. Tale soluzione può essere opportuna per esempio quando l'esecuzione della pena richieda anche un processo davanti al tribunale civile e l'esecuzione della sentenza civile risulti molto lenta o quasi impossibile. Per poter considerare un accordo di questo tipo come soluzione pastorale alternativa all'applicazione della pena è necessario che l'accordo realizzi sufficientemente tutte le finalità della pena".

CAPITOLO VII

ANALISI DI ALCUNI RICORSI AMMINISTRATIVI

1. Il ricorso avverso il decreto singolare che impone la rimozione o il trasferimento di un Parroco

1.1 *Status quaestionis*

Al Vescovo Diocesano spetta la provvista dell'ufficio di Parroco, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga per libero conferimento (can. 157), ed è l'ipotesi normale, ovvero dietro presentazione o elezione da parte di terzi, come previsto dal CIC al canone 523.

In entrambi i casi prima di emettere il decreto di nomina, il Vescovo è tenuto a sentire, liberamente, il parere di presbiteri e di laici, in grado di aiutarlo a valutare l'idoneità del candidato, mentre deve obbligatoriamente richiedere il parere il Vicario foraneo della Parrocchia vacante.

Il canone 522, accogliendo l'orientamento Conciliare che, oltre ad aver voluto superare la vecchia distinzione fra parroci amovibili e inamovibili, ha anche voluto proteggere la stabilità della cura pastorale dei fedeli delle comunità territoriali, ha previsto che la provvista dell'ufficio di Parroco sia fatta, pur lasciando alle singole Conferenze episcopali la possibilità di stabilire un termine diverso, a tempo indeterminato o indefinito⁸⁹².

La cessazione dell'ufficio avviene dunque soltanto per scadere del termine temporale, ove previsto, o per rinuncia allo stesso, che può avvenire in modo spontaneo o al raggiungimento dell'età di settantacinque anni, come previsto dal CIC al canone 583 § 3: in questi casi diviene valida al momento dell'accettazione da parte del Vescovo.

Il decreto singolare con cui il Vescovo diocesano nomina un sacerdote all'ufficio di Parroco, assume quindi una fisionomia completamente diversa dagli altri decreti di nomina, che sono normalmente revocabili, tranne

⁸⁹² Cf. *Acta Commissionis. Coetus "Studiorum de Sacra Hierarchia"*, in *Communicationes* 8 (1976), p. 26.

alcuni casi particolari come quello di revoca della nomina dell'economista diocesano prima della scadenza del quinquennio: anche questo ufficio comporta infatti la *stabilitas*.

Ne consegue che il Vescovo, per procedere alla rimozione, cioè per abrogare il suo precedente decreto, dovrà istruire un procedimento speciale amministrativo, giustificato dalle cause previste espressamente nel canone 538 § 1 del CIC.

Perché il Vescovo possa modificare la decisione di nomina presa col decreto singolare, occorre che si instauri un procedimento speciale, denominato appunto di "rimozione", così come previsto dal canone 1741 del CIC: vi è compreso anche il caso di trasferimento contestato dall'interessato.

Questo caso riguarda quindi ancora un nuovo decreto singolare mediante il quale questa volta il Vescovo rimuove un Parroco dalla sua Parrocchia. Il Parroco, che si ritiene ingiustamente rimosso, può presentare un ricorso alla Sacra Congregazione del Clero che emetterà una decisione di conferma, ovvero di modifica del decreto del Vescovo.

Nei lavori preparatori di questi canoni si discusse molto sul modo di configurare questa normativa. Si oscillava fra la posizione di chi riteneva troppo svantaggiosa per i Parroci tale normativa, e di chi invece la giudicava eccessivamente leggera, tanto da rendere troppo debole l'autorità del Vescovo⁸⁹³.

La motivazione dell'atto amministrativo, ossia la causa dell'atto amministrativo singolare emesso dal Vescovo, costituisce l'aspetto fondamentale del decreto singolare di rimozione.

La procedura della rimozione, che serve per ristabilire il bene di una determinata comunità di fedeli, è dunque ordinariamente una procedura di carattere amministrativo, ad eccezione dei casi in cui la decisione sia invece motivata dal compimento di un delitto.

1.2 La procedura prevista prima del decreto di rimozione

Analizzando la normativa del CIC sul decreto con cui il Vescovo rimuove un presbitero dall'Ufficio di Parroco non ci sono dubbi che sia

⁸⁹³ Cf., *Acta Commissionis. Coetus Studiorum "De processibus"*, in *Communicationes* 11 (1979), pp. 243-296, a p. 287.

connotata da parlare dunque vigilare affinché

La rime decisione di affidata quell come tale ca decisiva il da che può appl

L'aspet rilevando il cioè, di un associarsi, q la sanzione che sono pre

Occorr nel canone quello di s nella pratic provvedime previste per

È nec Vescovo at bene della appare pre trasferimer un'altra P: l'opera di

⁸⁹⁴ Si Parroco, in ⁸⁹⁵ Cf in I proced ⁸⁹⁶ C

amministra droits fona internation

CAP. VII: ANALISI DI ALCUNI RICORSI AMMINISTRATIVI

connotata da una natura essenzialmente pastorale: ci sembra corretto parlare dunque dell'attuazione del più generale dovere del Vescovo di vigilare affinché sia garantito il bene del gregge a lui affidato⁸⁹⁴.

La rimozione del Parroco può essere anche indipendente da una decisione di carattere disciplinare nei confronti del ministro cui è stata affidata quella Parrocchia. L'operato del Parroco può risultare inefficace e come tale causare danni per i sudditi fedeli: non rileva dunque in maniera decisiva il dato che questo avvenga con sua colpa. Il canone 1740 afferma che può applicarsi "*etiam citra gravem culpam*".

L'aspetto fondante è quindi il dato oggettivo del *danno ai sudditi*, non rilevando il carattere di colpa del Parroco stesso: non siamo in presenza, cioè, di un provvedimento di carattere penale, che potrà ovviamente associarsi, qualora il caso concreto lo richieda. In questa ultima evenienza la sanzione potrà rientrare ovviamente fra i requisiti oggettivi e soggettivi che sono presupposto dell'atto singolare di rimozione.

Occorre dunque precisare che, sebbene il codice li enumeri insieme nel canone 538 § 1, è molto diverso il provvedimento di rimozione da quello di semplice trasferimento. Alcuni autori hanno sottolineato come nella pratica si possa però verificare sia l'uso indiscriminato dei due provvedimenti, sia la confusione o sovrapposizione delle procedure previste per i due distinti casi⁸⁹⁵.

È necessario che nella procedura amministrativa da adottare il Vescovo abbia dunque ben chiaro che nel caso della rimozione si tratta del bene della Parrocchia, nella quale il ministero di quel determinato sacerdote appare pregiudizievole o inefficace per il bene dei fedeli; nel caso del trasferimento, la *ratio* del decreto deve invece trovarsi nell'esigenza che a un'altra Parrocchia, ovvero da un altro ufficio, dove si renda necessaria l'opera di quel sacerdote che viene trasferito⁸⁹⁶.

⁸⁹⁴ Si può approfondire in Z. GROCHOLEWSKI, *Trasferimento e rimozione del Parroco*, in AA. VV., *La Parrocchia*, Città del Vaticano, 1997, pp. 199 ss.

⁸⁹⁵ Cf. A. LAURO, *I procedimenti per la rimozione e il trasferimento dei Parroci*, in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano, 1992, p. 303.

⁸⁹⁶ Cf. anche G. LOBINA, *La difesa dei diritti fondamentali nelle procedure amministrative riguardanti la rimozione dei parroci e la dimissione dei religiosi*, in *Les droits fondamentaux du chrétien dans l'Eglise et dans la société. Actes du IV Congrès international de droit canonique*. Friburgo, 1981, pp. 333 ss.

Se si utilizza la procedura del trasferimento nel caso che si intenda invece rimuovere il Parroco, in presenza di oggettive ragioni che possano giustificare il provvedimento di rimozione, oppure se si rimuove un Parroco perché possa coprire un diverso ufficio che ha necessità della sua competenza - cosa ovviamente rara nella pratica - si potrà configurare un decreto illegittimo, per il vizio della violazione di legge.

Il codice descrive in maniera dettagliata le diverse fasi del procedimento di rimozione:

- a) *l'accertamento della causa che determini la legittimità del decreto di rimozione*: il Vescovo deve accertare attraverso una specifica indagine che esiste il presupposto oggettivo del danno al bene dei fedeli di quella determinata comunità Parrocchiale; il canone 1742 § 1 la prevede espressamente, pur lasciandone libera la modalità di esecuzione;
- b) *la discussione con due Parroci consultori o assessori*. Questo parere, per quanto previsto dal codice quale requisito di *legittimità* del decreto di rimozione, è di natura consultiva: il Vescovo potrà procedere alla rimozione anche in disaccordo con i due Parroci chiamati ad esprimersi sull'opportunità del provvedimento di rimozione. Su questo aspetto, il Supremo Tribunale della Segnatura ha chiarito in una sentenza del 1989, la questione sorta dell'equivalenza tra il *Consilium* costituito nella Diocesi a norma del canone 1733 e l'audizione dei due parroci prevista nel canone 1742, stabilendo l'equivalenza dei due Consigli⁸⁹⁷;
- c) *l'invito alla rinuncia dell'ufficio di Parroco*. Il Vescovo dovrà far notificare formalmente al Parroco un documento scritto che indichi la causa e le ragioni per cui lo invita alla rinuncia, con la fissazione di un termine di 15 giorni perché risponda.

⁸⁹⁷ S. T. SEG NATURA APOSTOLICA, sentenza definitiva del 16 dicembre 1989, n. 18467 /CA., *coram* Sticker, che concludeva: "Negare ergo validitatem proceduræ habitæ cum "personnel Board" propter praescriptum can. 1742 §1, non solum esset contra sana interpretationis principia, sed esset formalismus indebitus quatenus ad validitatem urgerentur ea quæ fini et menti legislatoris minus responderent qua mea quæ magis satisfaciunt"; da Z. Grochowski, *Trasferimento e rimozione del parroco*, cit., p. 220.

Termir
sempliceme
formale da
irrevocabile

Allo
apponendo
accettata da

Se in
Vescovo gl
questa fase
rimozione,

Ma se
dell'invito
pena di nu
previsti in
scritte e 1
Parroco.

1.3 Il dec

Il de
trasferime
perché fir
rilevanza
atto ammi
n. 4°, qua

Non
è necessa
assume v
dovrà ess

Il c
provvedii
necessità
esempio 1

CAP. VII: ANALISI DI ALCUNI RICORSI AMMINISTRATIVI

Terminata questa procedura cui è tenuto il Vescovo, il Parroco potrà semplicemente rinunciare, ed in tal caso non è necessaria l'accettazione formale da parte del Vescovo. In questo caso la rinuncia si considera irrevocabile e diviene immediatamente efficace.

Allo stesso tempo, è consentito al Parroco aderire all'invito apponendo delle condizioni. Si tratta allora di una rinuncia che andrà accettata dal Vescovo, nel termine di tre mesi.

Se invece il Parroco non risponde anche all'ulteriore invito che il Vescovo gli avrà rivolto (così come previsto dal can. 1744 § 1), terminerà questa fase di conciliazione: il Vescovo emetterà il decreto singolare di rimozione, senza ulteriori dilazioni.

Ma se il Parroco avrà contestato sia la causa sia le motivazioni dell'invito del Vescovo alla rinuncia dell'ufficio, il decreto di rimozione, a pena di nullità, potrà essere emesso soltanto una volta realizzati gli atti previsti in questo caso dal codice al canone 1745: invito alle deduzioni scritte e nuova discussione alla luce delle contestazioni avanzate dal Parroco.

1.3 Il decreto di trasferimento del Parroco

Il decreto singolare, con cui il Vescovo diocesano stabilisce il trasferimento del Parroco si configura come una procedura complessa, perché finalizzata all'elaborazione di un atto amministrativo di notevole rilevanza dal punto di vista del bene dei fedeli. Si tratta comunque di un atto amministrativo a tutti gli effetti, salvo per il caso del canone 1336 § 1, n. 4°, quando si associa, cioè, ad una pena di carattere espiatorio.

Non è qui possibile dilungarsi ulteriormente a descrivere la procedura: è necessario soltanto ricordare che in questo caso il decreto, che anche assume valenza a tutti gli effetti di atto singolare a norma del canone 49, dovrà essere intimato per iscritto a norma del canone 190 § 3.

Il contenuto di questo documento dovrà chiarire che la causa del provvedimento è il trasferimento ad altro ufficio, in cui si ravvisi la necessità dell'operato del Parroco, e non la rimozione. Ne riportiamo un esempio nella parte pratica.

I DECRETI SINGOLARI DELLA CHIESA PARTICOLARE

Al procedimento di rimozione sono dedicati i canoni dal 1748 al 1752: ancora una volta dovrà essere cura del Vescovo diocesano e dei suoi collaborati rispettare scrupolosamente quanto previsto in queste norme, al fine soprattutto di prevenire eventuali ricorsi.

X

1.4 Il ricorso avverso il decreto di rimozione o di trasferimento

Caratteristica fondamentale del decreto di rimozione è quella di essere immediatamente esecutivo; in forza del canone 1747 il Parroco non potrà continuare a svolgere il suo ufficio, per non cadere nelle pene previste nei canoni 1381 § 2 e 1384, previste per l'usurpazione di un ufficio ecclesiastico.

Per questa ragione, il Parroco che volesse interporre ricorso gerarchico dovrà chiedere prima al Vescovo, entro il termine perentorio di 10 giorni, la revoca del decreto singolare di rimozione, legittimamente intimato.

Nel caso che il Vescovo, entro il termine di 30 giorni non abbia revocato il decreto, il Parroco potrà proporre ricorso gerarchico alla Congregazione del Clero. Qualora invece il Vescovo abbia emesso un nuovo atto di conferma del decreto di rimozione, il Parroco avrà altri 15 giorni di tempo, dalla notifica della conferma, per ricorrere alla Congregazione del Clero.

Infatti la *Pastor Bonus* all'articolo 93 prevede:

Salvo il diritto dei Vescovi e delle loro conferenze, la Congregazione si occupa di quelle materie che riguardano i presbiteri e i diaconi del clero secolare in ordine sia alle loro persone, sia al loro ministero pastorale, sia a ciò che è loro necessario per l'esercizio di tale ministero, ed in tutte queste questioni offre ai Vescovi l'aiuto opportuno⁸⁹⁸.

Questo ricorso alla Congregazione dovrà contenere:

- a) i motivi che rendono invalido il decreto di rimozione per violazione di legge, cioè per *illegittimità* del provvedimento, perché il

⁸⁹⁸ Cost. ap. *Pastor Bonus*, cit., dalla traduzione italiana in EV 11, pp. 561-563.

CA

Ves
son

b) in a
scri
inst
dec
il n

Duran
sospesa: il
procedura
Parrocchial

Quest

Allo :

trasferimer
1747 per
ovviament

Quest
profilo di
emettere, e

In do
dice che s:
il dicaster
decisione
si potrà p
Segnatura

⁸⁹⁹ S
Parroci, ci
perentorie
prescrizor.
Dicastero
del ricorre
al Suprem

10 giorni
30 giorni
15 giorni

CONTENUTI
NEL
COSTO

CAP. VII: ANALISI DI ALCUNI RICORSI AMMINISTRATIVI

Vescovo non si è tenuto alla complessa procedura che abbiamo sommariamente ricordato nel paragrafo precedente;

- b) in alternativa, si potrà presentare alla Congregazione una memoria scritta in cui espone le ragioni che a suo parere rendono insussistenti le cause sulla cui base il Vescovo abbia fondato il decreto di rimozione; in questo secondo caso si andrà ad analizzare il merito del provvedimento.

Durante le more del ricorso gerarchico, l'esecuzione del decreto è sospesa: il Parroco rimane titolare dell'ufficio fino al termine della procedura e il Vescovo potrà soltanto nominare un Amministratore Parrocchiale, che provveda ai bisogni pastorali.

Questo perché la Parrocchia non è ancora vacante.

Allo stesso modo, il Parroco che non abbia accettato il decreto di trasferimento e che sia stato quindi oggetto dell'*iter* previsto dal canone 1747 per la rimozione, potrà proporre ricorso gerarchico, sempre ovviamente alla Congregazione per il Clero.

Quest'ultima valuterà gli atti del procedimento diocesano sotto il profilo di legittimità e di merito; a norma del canone 57 § 1 dovrà poi emettere, entro tre mesi, la propria decisione motivata⁸⁹⁹.

In dottrina si discute sulla natura di tale termine: dalla norma non si dice che si tratti di termine perentorio, ma il canone 57 § 2 prevede che, se il dicastero non ha decretato nulla entro questo termine, si presume una decisione negativa, configurandosi così un caso di silenzio-rigetto, e quindi si potrà proporre il ricorso giurisdizionale al supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

⁸⁹⁹ Scrive A. LAURO, *I Procedimenti per la rimozione e il trasferimento dei Parroci*, cit., p. 312: "Nonostante il legislatore non abbia stabilito esplicitamente la perentorietà di tale termine temporale, esso è implicitamente ritenuto tale dalla prescrizione del medesimo canone 57 § 2, dove è sancito che se entro tale scadenza il Dicastero non avesse decretato nulla, si presume una decisione negativa sulla istanza del ricorrente il quale, perciò, potrà legittimamente interporre ricorso giurisdizionale al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica per il silenzio-rigetto".

Il Tribunale dovrà accertare se la valutazione espressa dal Dicastero è legittima o meno: in base a questo giudizio emetterà dunque una sentenza, definitiva e inappellabile.

1.5 *Le indicazioni della giurisprudenza della Segnatura Apostolica sul decreto singolare di rimozione del Parroco*

La Segnatura valuta la legittimità della valutazione espressa dal Dicastero.

Analizzando la giurisprudenza della Segnatura Apostolica, contenuta nei riassunti pubblicati dall'Attività della Santa Sede, si trovano 17 decisioni riferite alla rimozione dei Parroci.

Da queste pronunce è possibile farsi una prima idea dello stato di questo delicato argomento, al fine di ricavare indicazioni che possano guidare l'attività di accertamento delle cause che possano giustificare il decreto singolare di rimozione. In caso di ricorso, infatti, la conseguenza può tradursi in una serie di attività e di lavoro che annullerebbero il decreto che un'attenta procedura avrebbe, probabilmente, consigliato di non emettere.

Nei casi in cui la rimozione abbia come scopo l'ottenimento del bene spirituale delle persone di una comunità Parrocchiale, la giurisprudenza del Supremo Tribunale è sempre per la conferma dei provvedimenti che dispongono la rimozione del Parroco, la cui permanenza sarebbe di danno al bene dei fedeli: ricordiamo ad esempio la Sentenza *coram* Palazzini, del 27 maggio 1989⁹⁰⁰.

In questa Sentenza viene precisato:

Nam agitur de remotione parochi a paroecia in bonum animarum, sive quia positive parochi ministerium animabus subditorum nocet, sive quia nocumentum provenit modo indirecto v.g. cum parochus utile ministerium impendere nequeat.

16

⁹⁰⁰ S. T. SEGNAURA APOSTOLICA, sentenza definitiva del 27 maggio 1989, prot. n. 19534/87, C. A. *coram* Palazzini, in Z. GROCHOLEWSKI, *Trasferimento e rimozione del parroco*, cit., p. 213.

Il motiv
rimozione si
ministero⁹⁰¹:
altrimenti i
decernendo⁹

Non è
dell'ineffica
della comun
scarso valor
Parroco rim

Divers
Segnatura A
coram Pala:

Non s
giurisprude
applicare l

⁹⁰¹ S. T.
18.798/86 C
parroco, cit.

⁹⁰² *Ibi*
coram Feli
provvedime
non provate

⁹⁰³ M.
del 24 giug
interrogatis
subscribent
la rimozion

⁹⁰⁴ S.
esempio, S
Rossi, prot
parroco, ci

⁹⁰⁵ S.
prot. 18.19

CAP. VII: ANALISI DI ALCUNI RICORSI AMMINISTRATIVI

Il motivo fondamentale per cui il decreto singolare che dispone della rimozione sia legittimo, è dato dalla "dannosità" o "dall'inefficacia" del ministero⁹⁰¹: questa causa deve essere sempre dimostrata oggettivamente, altrimenti il decreto sarebbe illegittimo per violazione di legge *in decernendo*⁹⁰².

Non è invece rilevante il profilo della colpevolezza del danno o dell'inefficacia, poiché la *ratio* della normativa in oggetto è soltanto il bene della comunità dei fedeli⁹⁰³: allo stesso tempo occorre però precisare lo scarso valore giuridico attribuito alle sottoscrizioni dei fedeli in difesa del parroco rimosso⁹⁰⁴.

Diverse sono le pronunce che si trovano nella giurisprudenza della Segnatura Apostolica sul profilo della colpevolezza: ad esempio la sentenza *coram* Palazzini, del 17 dicembre 1988⁹⁰⁵.

Non sono mancati altri casi: i più numerosi sono quelli in cui la giurisprudenza della Segnatura ha dovuto riprendere i modi scorretti di applicare la norma prevista per il trasferimento, che realizzano di fatto

⁹⁰¹ S. T. SEGNAURA APOSTOLICA, sentenza definitiva del 15 aprile 1989, prot. n. 18.798/86 CA, *coram* Palazzini, in Z. GROCHOLEWSKI, *Trasferimento e rimozione del parroco*, cit., p. 214

⁹⁰² *Ibidem*, dove Z. GROCHOLEWSKI riporta in nota anche la sentenza definitiva *coram* Felici, dell'8 aprile 1978, n. 9036/77, che dichiarò l'illegittimità del provvedimento di rimozione *in decernendo*, poiché le cause addotte erano irrilevanti o non provate.

⁹⁰³ Ma la ponderazione deve essere fatta dall'autorità. Nella sentenza *Albinganen* del 24 giugno 1989, si legge: "*Nullam considerationem meretur oppone 16 testibus interrogatis in instructoria ab Episcopo facta, numerum magis ac magis abundantem subscribentium petitiones populares.*" Brano riportato da A. LAURO, *I procedimenti per la rimozione ed il trasferimento del parroco*, cit., p. 307.

⁹⁰⁴ Su questo aspetto la giurisprudenza della Segnatura è concorde: cf., ad esempio, S. T. SEGNAURA APOSTOLICA, decreto definitivo del 25 giugno 1988, *coram* Rossi, prot. n. 18909/87 CA, in Z. GROCHOLEWSKI, *Trasferimento e rimozione del parroco*, cit., p. 215.

⁹⁰⁵ S. T. SEGNAURA APOSTOLICA, sentenza definitiva del 17 dicembre 1988, n. 5, prot. 18.190/86 CA, *coram* Palazzini, ancora in Z. GROCHOLEWSKI, op. ult. cit., p. 201.

invece una vera procedura di rimozione, la cui causa, come già accennato, è molto diversa⁹⁰⁶.

Nella loro complicata opera di applicazione della legge ai casi concreti, sia l'Ordinario, attraverso i propri collaboratori, sia il Dicastero competente della Curia romana, dovranno dunque basarsi anche sulle linee guida che emergono dalle pronunce della Segnatura Apostolica, integrando così la normativa codiciale che sono tenuti ad applicare.

Da queste pronunce emerge un concetto centrale: quello di "causa sufficientemente grave" per giustificare il provvedimento di rimozione. Il procedimento con cui il Vescovo è tenuto ad accertare l'esistenza di questa gravità, non dovrà quindi fondarsi solo sulle enumerazioni del canone 1741, che di per sé non andranno dunque considerate come esaustive. Farà bene invece a riferirsi, alle altre cause ritenute sufficienti a giustificare il decreto di rimozione, riconosciute nella giurisprudenza della Segnatura, sebbene non rientrino fra quelle menzionate nei punti del canone 1741.

Bisogna inoltre rilevare che più di un autore ha messo in luce come nella pratica si riscontra spesso il verificarsi di errori procedurali nel corso del processo di elaborazione del provvedimento amministrativo⁹⁰⁷.

Avviene che, talvolta, venga annullato un atto amministrativo per illegittimità *in procedendo*, malgrado la semplicità della procedura prevista. In questo caso il Vescovo e i suoi collaboratori potranno ripetere correttamente la procedura, giungendo alla medesima soluzione. Ma quanto tempo e lavoro sarà stato fatto in più?

Le ragioni di questi errori nella procedura di rimozione - che non possono ovviamente soltanto imputarsi a ignoranza giuridica degli operatori o dei collaboratori del Vescovo - mostrano la necessità che debba essere chiara anzitutto la *ratio* delle singole formalità previste.

Senza questa chiarezza si rischia naturalmente che si verifichi, per temere di realizzare un procedimento poi annullabile, un formalismo

⁹⁰⁶ Ad esempio il decreto del Congresso del S. T. SEGNATURA APOSTOLICA del 13 giugno 1991, prot. 21228/89 CA, citato da Z. GROCHOLEWSKI, *Trasferimento e rimozione del Parroco*, cit., p. 247.

⁹⁰⁷ Z. GROCHOLEWSKI, *Il sistema dei ricorsi e la giurisdizione dei tribunali amministrativi*, in *I principi per la revisione del codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, (a cura di J. CANOSA), Milano 2000, p. 491.

procedurale f
Vescovo pon
che l'atto ar
per la proce
assicurare il

2. Il ricorso della P

2.1 Status

Nelle
l'esigenza
conseguenz
condizioni
alcuni centr

Questa
Christus D
del CIC de
emanare il
la licenza p

⁹⁰⁸ In
1993, n. 8,
Parroco, cit
servano rea.

⁹⁰⁹ De
italiana in E
infine la rag
parrocchie
diocesani le
agosto 196
modo conv
quali, a m
territorio c
difficoltà c
parrocchie
permettanc

CAP. VII: ANALISI DI ALCUNI RICORSI AMMINISTRATIVI

procedurale fine a se stesso⁹⁰⁸. Come per ogni altro provvedimento che il Vescovo pone in essere, non va mai dimenticato – ricordiamolo ancora – che l'atto amministrativo singolare, e con esso le norme che sono previste per la procedura di emanazione, nasce e si fonda sulla necessità di assicurare *il bene della comunità ecclesiale*.

2. Il ricorso avverso il decreto singolare che impone la soppressione della Parrocchia o la demolizione di una Chiesa

2.1 *Status quaestionis*

Nelle Diocesi si è gradualmente presentata sempre più spesso l'esigenza di modificare i luoghi di Culto, Parrocchie o Chiese come conseguenza delle nuove esigenze legate alla scarsità di clero, alle mutate condizioni logistiche nonché al frequente decadimento o abbandono di alcuni centri abitati.

Questa esigenza, a cui si accenna anche nel Decreto Conciliare *Christus Dominus* (n. 32)⁹⁰⁹, ha portato alla regolamentazione nei canoni del CIC del 1983 della procedura che il Vescovo deve seguire prima di emanare il decreto singolare che sopprime una Parrocchia, ovvero concede la licenza per la demolizioni di una Chiesa.

⁹⁰⁸ In una Sentenza della Segnatura Apostolica, *coram* Fagiolo, del 8 maggio 1993, n. 8, riportata anch'essa in Z. GROCHOLEWSKI, *Trasferimento e rimozione del Parroco*, cit., p. 235, viene difatti sottolineata la necessità che "le norme procedurali servano realmente al conseguimento di ciò che è sostanziale".

⁹⁰⁹ Decreto del Concilio Vaticano II, *Christus Dominus*, cit., nella traduzione italiana in *Enchiridion Vaticanum*, cit., al n. 32 puntualizza: "La salvezza delle anime si infine la ragione in base alla quale siano decise o riviste le erezioni o le soppressioni di parrocchie ...". Preziose indicazioni sul modo di procedere da parte dei Vescovi diocesani le troviamo anche al n. 21 del *Motu Proprio Ecclesiae Sanctae* di Paolo VI, 6 agosto 1966, in *AAS* 58 (1966), pp. 757-787, che "Bisogna assolutamente adoperarsi, in modo conveniente alle diverse circostanze, di dividere o smembrare le parrocchie nelle quali, a motivo del troppo grande numero di fedeli o dell'estensione eccessiva del territorio o per qualsiasi altro motivo, l'attività apostolica non può svolgersi che con difficoltà o in modo inadeguato. Parimenti, bisogna raggruppare in una sola le parrocchie troppo piccole, nella misura in cui la realtà lo richieda e le circostanze lo permettano".